n. 5930/15 R.G. Trib.
n. 31837/14 R.G. notizie di reato

Sentenza n. 12503/16
Data sentenza 21.11.2016
Data del deposito: 20 FEB. 2017
Data di irrevocabilità:
V° del P.G.:
N. Reg. Esec.
Redatta scheda il

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO
IV SEZIONE PENALE
IL GIUDICE MONOCRATICO

Dr.ssa Monica Amicone all'udienza del 21.11.2016 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei confronti di

[redacted] nato a [redacted] il [redacted], presente, elettivamente domiciliato presso la sede del "Sole 24 ore" con sede a Roma, Piazza Indipendenza n. 23/B, difeso di fiducia dall'avvocato Caterina Malavenda del Foro di Milano, con studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 28

[redacted] nato a [redacted] il [redacted], assente, difeso di fiducia dall'avvocato Caterina Malavenda del Foro di Milano, con studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 28 c/o cui ha eletto domicilio

IMPUTATI

[redacted]

a) del reato di cui all'art. 595 II, III, IV comma cp e art. 13 l.n. 47/85 perché quale giornalista firmatario dell'articolo pubblicato sul quotidiano "IL Sole 24 Ore" dal titolo "Gare Truccate al Viminale. In bilico il Vice di Manganelli" offendeva la reputazione di Nicola Izzo, Prefetto, Vice capo della Polizia di Stato e responsabile del Progetto Operativo Nazionale Sicurezza (PON), affermando che lo stesso secondo un esposto anonimo era il responsabile di presunti favoritismi nella gestione degli appalti dell'Ufficio logistico del Viminale per l'acquisto di impianti tecnologici a favore di ditte a lui "vicine" tramite azioni di turbati va delle procedure di aggi udicazione degli appalti e delle assegnazioni di forniture;Commesse pagate con i finanziamenti del PON di cui Izzo era gestore e responsabile; fatto pluriaggravato perché commesso attribuendo un fatto determinato con il mezzo della stampa ad un rappresentante di un Corpo dello Stato.
In Milano, il 3 novembre 2012 (querela del 30.1.2013)

[redacted]

b) del reato di cui agli artt. 81, 595 II, III, IV comma cp e art. 13 e 21 l.n. 47/85 perché quale Direttore del quotidiano "Il Sole 24 Ore" ometteva di esercitare sul contenuto dell'articolo di cui al precedente a firma Ludovico il controllo necessario ad impedire che con lo stesso si offendesse la reputazione del vice capo della Polizia di Stato IZZO NICOLA, a cui venivano attribuiti i fatti sopra riportati relativamente a favoritismi nella gestione degli appalti dell 'Ufficio logistico del Viminale relativi all 'acquisto di impianti tecnologici a favore di ditte a lui "vicine"; fatto pluriaggravato perché commesso attribuendo un fatto determinato con il mezzo della stampa ad un rappresentante di un Corpo dello Stato.
In Milano, il 3 novembre 2012 (querela del 30.1.2013)

PARTI CIVILI:
IZZO Nicola, nato a Scafati (Sa) il 6.4.1949, domiciliato ex lege presso il difensore Avv. Luigi Scudieri del Foro di Milano, con studio in Milano via Senato n. 12;

Sindacato di Polizia COISP, corrente in Roma, via Farini n. 62, in persona del segretario generale, rappresentante pro tempore, con domicilio ex lege in Roma, via della Giuliana n. 82 presso lo studio del difensore Avv. Eugenio Pini del Foro di Roma

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 3.10.2016

MOTIVAZIONE

Con decreto che dispone il giudizio, [redacted] e [redacted] venivano chiamati a rispondere dei reati rispettivamente ascritti.

Il giudizio, svolto in presenza di [redacted], assente [redacted], si svolgeva secondo l'iter procedimentale di seguito descritto:

Udienza	Attività processuale
4.5.2015	Questione preliminare sollevata dalla difesa degli imputati per l'esclusione della parte civile Sindacato di Polizia COISP
22.6.2015	Rigetto della richiesta di esclusione della parte civile Sindacato di Polizia COISP; apertura dibattimento e richieste istruttorie; produzione documentale del P.M. come da elenco.
21.09.2015	rinvio per la concomitanza di altri procedimenti
26.10.2015	ammissione dei mezzi di prova, orali e documentali, richiesti dalle parti, ad eccezione del teste Frittella Marco; esame parte civile Izzo Nicola. Fissazione calendario delle udienze.
30.11.2015	Rinvio per adesione all'astensione di cui alla delibera dell'Unione Camere Penali Italiane del 3.11.2015, del difensore degli imputati
18.01.2016	Controesame parte civile Izzo Nicola da parte della difesa degli imputati; spontanee dichiarazioni rese dall'imputato Ludovico Marco; produzione documentale della difesa degli imputati come da elenco
01.02.2016	Nota di produzione depositata dalla difesa di parte civile Izzo, come da elenco; esame testi Vulpiani Domenico, Frattasi Bruno, Cancellieri Annamaria
16.05.2016	Memoria ex art. 121 c.p.p. depositata in data 11.5.2016 dalla parte civile Izzo contenente rinuncia all'audizione sei testi Mosca, Valeri, Lampugnani, Bolcato, Fabrizi; esame testi Straulino Carlo, Conti Giovanni, Bonci Fabrizio, Aiello Raffaele, Izzo Marco Luigi; produzione documentale della difesa degli imputati come da elenco; produzione da parte del P.M. verbali S.I.T. di Neroni Emiliano e Bnà Roberto

13.06.2016	Nota di produzione depositata in data 8.6.2016 dalla difesa di parte civile Izzo, come da elenco; nota di produzione depositata in data 9.6.2016 dalla difesa degli imputati, come da elenco; nota di produzione depositata dalla difesa di parte civile Izzo, come da elenco; esame testi Marangoni Alessandro, Maddalena Giuseppe, Nosè Flavio, Tresoldi Federico, Piantedosi Matteo; produzione verbale S.I.T. di Maddalena Giuseppe e relazione medico psichiatrica dott. Nosè Flavio
23.09.2016	Esame teste Maccagli Franco, richiesto dalla parte civile COISP
3.10.2016	Discussione
21.11.2016	Dispositivo

[redacted] è chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 595 II, 1II, IV comma c.p. e all'art. 13 l. n. 47/85, perché quale giornalista firmatario dell'articolo pubblicato il 3 novembre 2012 sul quotidiano "*Il Sole 24 Ore*" dal titolo "*<Gare truccate al Viminale>. In bilico il Vice di Manganelli* " offendeva la reputazione di Nicola Izzo, Prefetto, Vice capo della Polizia di Stato e responsabile del Progetto Operativo Nazionale Sicurezza (PON), affermando che lo stesso, secondo un esposto anonimo, era il responsabile di presunti favoritismi nella gestione degli appalti dell'Ufficio logistico del Viminale per l'acquisto di impianti tecnologici a favore di ditte a lui "vicine" tramite azioni di turbativa delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle assegnazioni di forniture; commesse pagate con i finanziamenti del PON, di cui Izzo era gestore e responsabile: fatto pluriaggravato, perché commesso attribuendo un fatto determinato con il mezzo della stampa ad un rappresentante di un Corpo dello Stato.

[redacted], è invece, chiamato a rispondere del reato di cui agli artt. 81, 595 II, III, IV comma c.p. e art. 13 e 21 l.n. 47/85 perché quale Direttore del quotidiano citato, ometteva di esercitare sul contenuto dell'articolo di cui al precedente a firma [redacted], il controllo necessario ad impedire che con lo stesso si offendesse la reputazione del vice capo della Polizia di Stato IZZO NICOLA, a cui venivano attribuiti i fatti sopra riportati.

La vicenda di cui è processo si riferisce alla pubblicazione dell'articolo, pubblicato il 3 novembre 2012 sul quotidiano "*Il Sole 24 Ore*" dal titolo "*<Gare truccate al Viminale>. In bilico il Vice di Manganelli* "

Rimandando alla lettura dell'articolo, e delle parti del giornale ad esso riferite, che non può essere sostituita da una descrizione, sia pur analitica, è utile riportare il contenuto del pezzo, già preannunciato da uno strillo di taglio basso in prima pagina (dal titolo: "Appalti del Ministero dell'Interno, la Procura apre un fascicolo") che recita: "La Procura di Roma ha aperto un fascicolo a seguito di un esposto anonimo che denunciava episodi di malversazione e illeciti al Ministero

dell'Interno per l'acquisto di impianti tecnologici. Tirato in ballo dal "corvo" il vicecapo Vicariodella Polizia, Nicola Izzo, si dice estraneo ai fatti".

L'articolo, pubblicato a pagina 16, reca il titolo: " <Gare truccate al Viminale>". In bilico il Vice di Manganelli " l'occhiello posto sopra il titolo recita: "Appalti. La denuncia di un "corvo": la magistratura apre un'inchiesta"; all'interno del testo è posto il sommario in posizione centrale, diviso in due parti: il primo, più in alto: "LA DIFESA. Il numero due della Polizia. IZZO: "Io mi occupo di altro, si tratta di un esposto anonimo che si commenta da sé". ; il secondo, più in basso: "IL DOCUMENTO" in cui è anche riprodotta l'immagine del dossier anonimo: "un dossier dettagliato di 10 pagine dal titolo "Per l'amor di dio fermateli! Fate presto!" è il documento (immagine in alto) inviato a luglio in forma anonima al ministro dell'interno Annamaria Cancellieri in cui si denunciano irregolarità nelle "procedure di aggiudicazioni di appalti e assegnazione di forniture" al Viminale"

Nel pezzo, si narra diffusamente della notizia dell'invio dell'anonimo al Ministro, il suo contenuto accusatorio nei confronti di Izzo e Maddalena, delle conseguenti disposizioni del Ministro e delle ripercussioni dell'invio dell'anonimo:

"Risale alla fine di luglio l'esposto anonimo inviato al ministro dell'Interno che punta l'indice contro il vicecapo Vicariodella dipartimento di PS, Nicola Izzo. Un dossier molto dettagliato, di 10 pagine, intitolato "per amor di Dio fermateli! Fate presto!"

L'accusa al Prefetto Izzo e al collega Giuseppe Maddalena –responsabile della direzione tecnico-logistica, oggi in pensione- e di aver svolto "azioni che turbano procedure di aggiudicazione di appalti ed assegnazioni di forniture"

Si tirano in ballo molti nomi di aziende, Telecom in primis, poi Ised, Beyond security, Divitech.

Non appena ricevuto il Ministro dell'interno ha trasmesso subito l'anonimo al capo della Procura, Giusppe Pignatone, e ha disposto un'inchiesta interna.

Al di là dell'apertura scontata di un fascicolo, a quanto risulta da fonti qualificate, la Procura della Repubblica sta valutando "seriamente e con molta attenzione" la denuncia anonima.

La procura regionale della Corte dei Conti, a sua volta, sta per aprire un fascicolo".

Segue una carrellata su varie vicende, tutte inerenti a Izzo, quali il suicidio Saporito (che con Izzo e Maddalena, riferisce l'articolo, a detta dell'anonimo e di altre fonti, aveva avuto una burrascosa riunione la sera prima di morire): "Ma non finisce qui. A piazzale Clodio c'è gia un'inchiesta sul suicidio del vicePrefetto Salvatore Saporito–lavorava alla direzione tecnico-logistica- che si uccise con un colpo di pistola il 30 marzo 2011.La sera prima, secondo la denuncia anonima ma anche altre fonti, Saporito ebbe una riunione burrascosa con Izzo e Maddalena.Non risultano sviluppi dopo l'apertura di quel fascicolo. Ma neanche che sia stata fatta l'autopsia".

Compare quindi il riferimento all'indagine per il CEN presso la Procura della Repubblica di Napoli, ove Izzo è indagato:

"Izzo, peraltro è già indagato dalla procura di Napoli per un appalto affidato a trattativa diretta a un consorzio di imprese per il CEN (centro elaborazione dati) del Viminale.Sotto inchiesta nelle stessa indagine la collega Giovanna Iodurato, anche lei in passato alla direzione tecnico logistica, che proprio di recente Annamaria Cancellieri ha trasferito dall'Aquila all'ispettorato del ministero dell'Interno. Va aggiunto che alla direzione tecnico logistica -è quella che sovrintende agli appalti del dipartimento P.S.- prima di Iodurato e Maddalena c'è stato proprio Izzo".

Vengono poi ricordati i fondi europei PON, di cui Izzo è responsabile, caratterizzati da una cospicua dotazione finanziaria: "Il vicecapo Vicarioinoltre è responsabile dei fondi europei PON (programma operativo sicurezza nazionale) con una dotazione finanziaria cospicua: dal 2007 al 2013 ammonta a 1.158 milioni euro".

Infine, sono descritte le voci frenetiche su una sostituzione di Izzo, ormai certa, tanto da essere già noto il nome del successore; avvicendamento rinviato unicamente per la concomitanza dell'assemblea generale dell'Interpol a Roma: "Già a settembre nei corridoi del Viminale si sono rincorse frenetiche le voci su una sostituzione di Izzo, era già noto anche il nome del suo successore. Poi mi hanno prevalso altri fattori tra i quali, con ogni probabilità, anche la scelta di rinviare ogni decisione dopo l'assemblea generale dell'Interpol, una convention di 190 paesi con decine di ministri dell'interno e dirigenti di Polizia di tutto il mondo, che convergeranno a Roma dal 5 all'8 novembre".

Seguono quindi le dichiarazioni di Izzo, riprese da un suo comunicato: "Izzo peraltro si sta difendendo come un leone respinge le accuse su tutta la linea: "Si tratta di elucubrazioni farneticanti, che comunque l'amministrazione ha fatto bene a girare i magistrati perché vadano in fondo alla vicenda". Poi aggiunge: "Mi trova accusato ingiustamente, io faccio il vicecapo della Polizia mi occupo di sicurezza nella gestione degli appalti non c'entro nulla".

Le dichiarazioni di Izzo vengono quindi immediatamente confutate dal giornalista, che al riguardo fa riferimento alla vicenda, non ancora menzionata, del vittorioso ricorso di Fastweb SpA presso il TAR Lazio, relativo alla convenzione tra Telecom e il Viminale ed al richiesto parere dell'Avvocatura dello Stato al riguardo: "Dichiarazione quest'ultima in realtà incomprensibile, perché oltre a essere autorità nazionale per i fondi PON, Izzo ha sempre seguito le questioni economiche del dipartimento. È vero che, come dichiara il Vicariodella Polizia a proposito della convenzione Viminale Telecom, che "prima di essere siglata è stato chiesto il parere dell'Avvocatura dello Stato sulla convenzione", ma quell'intesa, firmata il 31 dicembre 2011 da Gian Filippo d'Agostino direttore ecc.) e da Giuseppe Maddalena, è stata impugnata da Fastweb davanti al Tar del Lazio.In ballo c'è una convenzione quadro del valore di 531 milioni più Iva della durata di sette anni. Un appalto per la "fornitura di servizi di comunicazione elettronica a favore del dipartimento della pubblica sicurezza dell'arma dei carabinieri, quali servizi di telefonia vocale, fonia mobile e trasmissione dati". Per Fastweb il Ministero dell'Interno doveva attivare un confronto competitivo, o quantomeno frazionare la commessa, visto l'importo di mezzo miliardo. Il 1 luglio scorso il Tribunale amministrativo del Lazio dà ragione a Fastweb, dichiara "inefficace" la convenzione e parla di una procedura viziata "da eccesso di potere". Sullo stesso parere dell'avvocatura dello Stato, citato da Izzo, il Tar però è critico: afferma nella sentenza che è stato acquisito (20/12/2011) quando l'amministrazione si era già determinata in tal senso (il 15/12/2011). Adesso la palla passa al Consiglio di Stato per la decisione di secondo grado."

L'articolo quindi si dedica a considerazioni inerenti ai contraccolpi della vicenda sulla carriera di Izzo, ormai destinato alla pensione, e alle ripercussioni in ambienti sindacali e parlamentari, con una chiosa finale su una onorificenza ricevuta recentemente da Izzo:

"Il ministro. Cancellieri segue con molta attenzione queste vicende ed è probabile che, dopo l'assemblea Interpol, giungano novità. E' inevitabile l'ipotesi che la poltrona di Vicarioper Izzo ormai vacilla. Il numero due del dipartimento P.S. andrà in pensione per limiti di età il 6 aprile 2014, e comunque -come la maggioranza dei dirigenti della Polizia- ha già maturato i requisiti. I sindacati di Polizia sono in fermento. Interrogazioni al ministro dell'interno sono state annunciate da Emanuele Fiano (PD) e da Stefano Pedica (idv). Tace invece il Pdl. Il 13 ottobre il Prefetto Izzo ha ricevuto il premio "Salernitani illustri nel mondo" dal presidente della provincia di Salerno incarico poi lasciato per incompatibilità con quello di deputato- Edmondo Cirielli, presidente della commissione Difesa della Camera".

L'articolo è seguito da tre riquadri riassuntivi di taglio basso, a fondo pagina: Il primo, ("LA SEGNALAZIONE") dal titolo "Irregolarità negli appalti nelle gare del Viminale " così recita: "In una denuncia un anonimo ha segnalato al ministro dell'interno gravi irregolarità in una serie di appalti e aree per l'acquisto di prodotti da parte del Viminale: dai software per le centrali operative di tutta Italia, ai sistemi di video sorveglianza, passando per la gestione del numero unico europeo della sicurezza. I responsabili delle presunte illegittimità sarebbero il vicecapo della Polizia, Nicola Izzo e Giuseppe Maddalena, rispecchia responsabile della direzione tecnico-logistica (in pensione).

Il secondo ("LE PERSONE") , dal titolo "Izzo e Maddalena l'ufficio logistico" così riferisce: "Izzo, vicecapo Vicariodella Polizia aveva guidato l'ufficio logistico del dipartimento di pubblica sicurezza prima di Maddalena. Entrambi vengono accusati dall'anonimo di garantire le assegnazioni degli appalti ad aziende "vicine ai due" ricorrendo a "soluzioni procedurali originali e fantasiose". Izzo ha replicato così alle accuse: "io faccio il vicecapo della Polizia, mi occupo di sicurezza. Nella gestione degli appalti non c'entro nulla"

Il terzo, ("LE INCHIESTE") dal titolo : "L'indagine interna del ministro e il fascicolo della Procura" recita: "Il ministro dell'interno ha disposto un'inchiesta interna e ha trasmesso il documento al capo della procura della Repubblica Giuseppe gli attori che aperto un fascicolo. Della vicenda si occuperà anche la Corte dei Conti. Aperto a piazzale Clodio c'è già un'inchiesta sul suicidio del vicePrefetto Salvatore Saporito che si uccise il 30 marzo 2011. La sera prima, secondo la denuncia anonima, Saporito ebbe una riunione burrascosa proprio con Izzo e Maddalena".

***

Dall'analisi del contenuto del pezzo, della sua veste grafica e della sua impaginazione, nonché delle altre parti di giornale che lo richiamano, si evidenzia che l'articolo riguarda una notizia assai articolata, tutta incentrata sulla carriera di Izzo, pesantemente chiamato in causa dall'anonimo.

La notizia è posta in primo piano all'attenzione del lettore, già annunciata dalla prima pagina, e graficamente sottolineata con il riferimento ad alcuni suoi punti ritenuti salienti, tanto da essere ribaditi sinteticamente a fondo pagina mediante i riquadri di taglio basso ora descritti:

- la denuncia, contenuta nell'esposto anonimo, riprodotto anche graficamente nel sommario, relativa a irregolarità nella gestione degli appalti presso il Ministero dell'Interno, immediatamente riferibili a Izzo e a Maddalena;
- la sua ripercussione, consistita nell'apertura di una indagine interna del Ministero, e di un fascicolo presso la Procura della Repubblica di Roma;
- la pendenza di una indagine presso la stessa Procura sul suicidio del vicePrefetto Salvatore Saporito, la circostanza del la riunione burrascosa di Saporito proprio con Izzo e Maddalena la sera prima del suicidio di quest'ultimo.
- La replica di Izzo alle accuse (LA DIFESA)

Con la querela del 30.1.2013, e nel corso dell'esame testimoniale, Nicola Izzo ha chiesto la punizione dell'autore dell'articolo, e del direttore del quotidiano, per la offesa alla sua reputazione determinata, a suo giudizio, dalla diffusione di quello scritto giornalistico, ritenuto gravemente lesivo del suo onore.

Egli ha riferito, nel corso del suo ampio esame[1] di essere in Polizia da 47 anni, e di essere diventato prima Questore nel 1995, in varie sedi, e nel 2005 Direttore centrale del Servizio tecnico logistico del Dipartimento di Pubblica sicurezza per due anni[2]; successivamente, per sei mesi, capo delle Segreteria del Dipartimento; dal febbraio-marzo 2008 vice capo vicario, nominato dal consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Interno, nel cui ambito rientra la carica di autorità di gestione del programma operativo nazionale della sicurezza[3].

Nell'ambito del suo incarico di vice capo della Polizia, oltre agli specifici incarichi previsti dalla legge (presidenza delle Commissioni di avanzamento del personale non direttivo, vicepresidenza del consiglio d'amministrazione del Fondo Assistenza della Polizia) si occupava, su incarico del capo della Polizia, di tutto, ad eccezione delle materie di immigrazione e di Polizia Giudiziaria; con riferimento alle questioni economiche, si occupava del fabbisogno generale, in termini di risorse, ma non dei singoli acquisti.

Nell'ambito del programma operativo nazionale per la Sicurezza, (PON)[4], allorchè era diventato Vicario, la struttura centrale del PON si era dotata di una delegazione di

[1] Reso alle udienze del 26.10.2015 e 18.1.2016

[2] In tale veste si occupò della ristrutturazione del complesso demaniale di Forte Ostiense, tema ultroneo esplorato dalla difesa degli imputati (p 17 e ss. trasciz. Ud. 18.1.2016) e della difesa della pc Coisp (p.75 ss. ud. Cit).

[3] Cfr. organigramma del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, prod. P.C. ud. 26.10.2015, all. E

[4] Organismo deputato alla realizzazione dei progetti in quel settore, presentati dalle amministrazioni tramite le Prefetture; Izzo ha dichiarato è normato da regolamento CEE, e da atti regolamentari interni; inoltre, è dotato di strutture interne di controllo, quali il comitato di sorveglianza, composto da 70 unità, il

audit indipendente, delegata ai controlli, formato da una società esterna di tipo privato, che era stata prescelta a seguito dell'espletamento di una gara[5].

A fine luglio del 2012, era arrivata una mail anonima, mentre era in ferie; ai primi di agosto, tornato in servizio, ne aveva parlato col Capo della Polizia, Manganelli, che gli disse che non era il caso che si preoccupasse di uno scritto anonimo; inoltre, che aveva già nominato il Prefetto Valeri, capo della segreteria, per svolgere accertamenti da riferire al Ministro.

Il Prefetto Valeri raccolse una serie di documenti da vari uffici del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, e li inviò con una lettera di trasmissione al Ministro il 16 agosto[6].

La mail anonima era stata recapitata, il 27 luglio, (mediante un wifi in zona EUR appartenente a due soggetti estranei ignari), ed indirizzata al destinatario "*Sublege Libertas*" (che è il motto della Polizia) al Ministro dell'Interno e al Prefetto Maddalena, messi in copia per conoscenza nascosta; il Prefetto Maddalena ne aveva informato la Segreteria[7] che lo aveva a sua volta informato. Il Ministro lo aveva a sua volta inviato alla Procura della Repubblica[8].

Izzo ha dichiarato che ritenne per correttezza di non informarsi, né di riparlare ancora con il Capo della Polizia della vicenda.

Allorché, il 2 novembre, la notizia dell'anonimo venne ripresa dai giornali, Manganelli diede incarico al Prefetto Vulpiani di fare una relazione; costui raccolse i documenti della relazione Valeri, ed altre relazioni del Prefetto Aiello[9], del Prefetto Giuffrè, del Prefetto Chiusolo, e fece una nuova relazione[10]. Successivamente il

---

comitato di approvazione, composto dai responsabili di obiettivo e di asse. Il programma operativo è infatti distinto in tre assi, sociale, tecnologico e di funzionamento, ciascuno dotato di obiettivi, di autonoma dotazione economica, e di strutturazione.

[5] Altri controlli vengono svolti da altri uffici situati in altri dipartimenti o Ministeri, oltre che dalla Corte dei Conti, e all'Avvocatura dello Stato, allorché le viene richiesto un parere, e la Commissione Europea, che tutti gli anni riceve il rapporto di attuazione, e vi appone il visto.

[6] prod. P.C. ud. 26.10.2015, all. H

[7] prod. P.C. ud. 26.10.2015, all. F

[8] prod. P.C. ud. 26.10.2015, all. G

[99] Quest'ultimo esaminato su richiesta della difesa di p.c. all'udienza del 16.52016, riferiva della genesi delle relazioni, nonché dell'esito delle verifiche che non confermarono gli assunti dell'anonimo; sulla convenzione Telecom il teste affermava che era stata motivata dalla necessità di non pregiudicare l'attività che era già in corso da parte di Telecom (p.34) con una gara, che avrebbe comportato anni di preparazione (p. 45). Lo stesso assunto è stato riferito da Maddalena (ud. 13.6.2016 p. 32 e ss.) che ha affermato che non erano stati coperti dal Ministero delle Finanze per carenza di fondi i capitoli di spesa, almento triennali, necessari per effettuare una gara.

[10] Datata 8.11.2012; il teste, esaminato all'udienza del 1.2.2016 (p. 10 e ss.) riferiva di essere stato incaricato dal Capo della Polizia di effettuare un veloce accertamento poiché il caso dei fatti connessi all'anonimo stava montando sulla stampa, a partire da Repubblica, il 4 o 5 novembre, in concomitanza con la riunione dell'Interpol. Non trovò alcun riscontro delle accuse dell'anonimo, né nei riguardi di Izzo, che in

Ministro, a seguito del clamore mediatico provocato dalla vicenda, istituì la commissione Frattasi[11].

Nei confronti della relazione di quest'ultima Commissione, acquisita agli atti, in cui tra l'altro veniva espresso il parere di allocare altrove la struttura del PON, a seguito delle criticità riscontrate, aveva ritenuto di proporre un ricorso al TAR e al Consiglio di Stato. Ciò al fine di evitare strumentalizzazioni, e di porre in luce gli errori tecnici in cui la Commissione era incorsa; i ricorsi vennero giudicati inammissibili, poiché, a seguito della relazione Frattasi, il Ministero non aveva adottato alcun provvedimento, poiché si era trattato solo di una indagine conoscitiva[12], né, a seguito di quella relazione, gli venne mossa alcuna contestazione disciplinare. Né, tanto meno sul piano giudiziario penale, ove le conclusioni della relazione erano state acquisite, gli venne formulata alcuna accusa.

Sia lui che Manganelli fecero delle dichiarazioni in replica alla vicenda, che vennero riportate dall'ANSA e dai giornali.

Il 3 novembre sera si dimise, il 5 venne convocato dal Ministro che gli chiese di ritirare le dimissioni; prima di quel momento non gli aveva mai parlato dell'anonimo, nonostante si fossero visti un paio di volte.

All'epoca dell'uscita dell' articolo, su *"Il Sole 24 ore"* del 3.11.2012, decise di proporre querela, poiché si era sentito offeso da quello scritto, fin dal titolo scandalistico *"<Gare truccate al Viminale>, in bilico il vice di Manganelli"*, chiaramente riferito alla sua persona, atteso che il vice di Manganelli non poteva che essere il vicario.

Falsa era la notizia circa la circostanza che la Procura avesse aperto un fascicolo in seguito ad un esposto anonimo, che per legge non può essere che essere rubricato come notizia non costituente reato; il 5 novembre, il Procuratore della Repubblica di

---

quel momento era l'Autorità di Gestione, molto lontano dalla parte operativa, né nei confronti di Maddalena. Utilizzò la relazione Valeri, e fece una integrazione. In seguito, non seppe di iniziative assunte al riguardo; Izzo e Maddalena, che erano le persone piu citate nell'anonimo, in seguito fecero un accesso agli atti. Ebbe l'impressione che il Corvo fosse una persona proveniente dall'interno della Amministrazione.

[11] Incaricata, come si legge nella premessa del decreto istitutivo della Commissione, della verifica amministrativa finalizzata ad accertare la regolarità della gestione dei PON Sicurezza e nelle procedure di acquisizione dei servizi tecnologici da parte del Dip. di PS "cosi come individuati nell'esposto anonimo del 26 luglio u.s.", cfr. prod. Dif. ud. 26.10.2015, all. 6. Esaminato all'udienza del 1.2.2016, il Prefetto Bruno Frattasi riferiva che il suo incarico fu collegato al rilevo mediatico della vicenda, che coinvolgeva anche l'immagine e il prestigio dell'Amministrazione; in quel periodo ci si stava preparando alle nuove elezioni. La relazione venne depositata in 90 giorni, il 21 febbraio. Il teste precisava che pur avendo avuto il riferimento dell'anonimo nello svolgimento dei compiti che le erano stati assegnati, la Commissione non si occupò di verificarne i contenuti, ma semmai di capire quali fossero le criticità delle procedure, attività ben diversa da un mandato disciplinare; il Ministro inviò la relazione conclusiva alla Procura della Repubblica di Roma, e a quella della Corte dei Conti.

[12] Izzo precisava di non escludere ulteriori future iniziative giudiziarie al riguardo.

Roma aveva emesso un comunicato stampa in questo senso[13]. Dalla denuncia del Prefetto Maddalena, che era ormai già andato in pensione, alla Procura di Roma, con riguardo all'anonimo, era scaturito un procedimento a carico di ignoti nel corso del quale vennero svolte delle indagini della Polizia postale e della Squadra Mobile, che si concluse con archiviazione, non essendo possibile identificare il responsabile dell'invio.

Non era mai stato contattato dall'imputato, né da alcun giornalista prima della pubblicazione degli articoli[14]; al contrario, era stato lui a contattare Custodero, il giornalista che aprì la campagna stampa, col primo articolo sull'anonimo, su Repubblica, il 2 novembre[15]. In quel periodo era giunta una lettera anonima al Ministero della pubblica Istruzione, ma se ne era parlato un giorno solo.

Il 5 novembre, chiese al Procuratore della Repubblica di Roma di essere ascoltato, perché la campagna stampa stava montando in maniera indegna; anche il Prefetto Maddalena, dopo di lui, chiese e ottenne di essere sentito; non ricevette mai atti giudiziari per via del corvo; durante l'interrogatorio, non ritenne mai che la sua posizione potesse essere cambiata; si riservò di produrre ai Pm una memoria sulle vicende narrate dall'anonimo, che depositò poco dopo[16]. Uscì dagli uffici della Procura alle quattro e mezza, e alle cinque uscì un comunicato ANSA che diceva che non si sarebbe aperto alcun fascicolo su una lettera anonima.

Come lui, anche la dott.ssa Iurato, Prefetto dell'Aquila al momento dei fatti, e precedentemente era stata direttore centrale tecnico logistico e responsabile di uno degli assi del programma operativo, venne indagata dalla Procura della Rep. di Napoli con altri due colleghi per l'appalto del CEN, e poi vennero tutti prosciolti[17].

Saporito era responsabile di uno degli obiettivi del programma operativo, il progetto delle fibre ottiche nelle regioni obiettivo; nell'ambito delle riunioni pubbliche per verificare l'andamento della spesa, ne tenne cinque, il 18.10.10, 1.2.11, 24.2.11, 23.3.11, 29.3.11.

---

[13] prod. P.C. ud. 26.10.2015, all. N.

[14] Analogamente, anche il Prefetto Maddalena (ud. 13.6.2016) dichiarava di non essere mai stato interpellato sulla vicenda dall'imputato né da altri giornalisti.

[15] Nei cui confronti pende richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica di Roma.

[16] prod. P.C. ud. 26.10.2015, all. M

[17] Durante l'esame della difesa, Izzo precisava che nel corso di quella indagine aveva subito il 18 gennaio 2013 la misura interdittiva della sospensione dal servizio, durata fino al 7 marzo 2013, data in cui venne revocata dal Tribunale del Riesame per incompetenza territoriale in favore della procura di Roma, ove il procedimento, a carico di ignoti, venne archiviato. Riferiva inoltre di aver presentato un esposto al CSM nei confronti del PM, e si riservava a altre iniziative al riguardo, come dichiarato ad organi di stampa.

In quelle riunioni, Saporito faceva presente che il progetto non si poteva concludere, perché nel budget mancavano otto milioni di euro, che diventarono tredici, poi diciassette, poi ventuno; lui si arrabbiò, anche perché doveva monitorare le spese, ed il raggiungimento del target; a quel punto, all'ultima riunione gli disse che se non se la fosse sentita più di continuare, l'avrebbe sostituito. Saporito era un po' scosso dalla vicenda di Napoli, dove era indagato, di cui aveva tenuto all'oscuro la moglie, tanto che si fece prestare il denaro per pagare l'avvocato. Effettivamente si incontrarono la sera prima del suicidio[18], e prima di morire, Saporito, in una mail inviata a Maddalena, lo accusò di errori e incapacità[19].

Nell'ambito delle indagini per quella vicenda, nel procedimento iscritto contro ignoti presso la Proc. Rep. di Roma (P.M. Pisani), al contrario di quanto riportato dall'articolo, che riferisce falsamente di un'autopsia non fatta, l'autopsia venne fatta regolarmente, come si fa sempre, del resto, per accertare le cause della morte, allorché possano emergere elementi rilevanti ai fini penali; il procedimento venne archiviato[20] anche sulla base dei risultati dell'autopsia.

Nell'articolo, il riferimento alla burrascosa riunione lascia intendere un suo concorso morale nel suicidio; il testo, a suo parere, lo accosta all'induttore del suicidio, e lo aveva inteso anche con riferimento al fatto che non era stata neppure fatta l'autopsia.

Ulteriormente falsa è la circostanza, riportata dall'articolo, che il suo incarico fosse in bilico, e anzi che il nome del suo successore fosse già noto; in un momento concomitante all'uscita degli articoli, era fissata l'Assemblea generale dell'Interpol a Roma, il 3-4 novembre e 7-8 novembre, e vi avrebbe dovuto partecipare, anche considerato lo stato di salute del Capo della Polizia, Manganelli, affetto da gravissima

[18] Sulla riunione con Saporito la sera prima che si suicidasse sono state rivolte domande anche a Giuseppe Maddalena, che era presente nella circostanza; il teste ha riferito (p. 45 trascrizioni) che in quella riunione, cui parteciparono anche altri, in tutto sei o sette persone, venne chiesto a Saporito di fare il punto finale sul quantum finale dei progetti PON; egli riferì della necessità di effettuare ulteriori stanziamenti economici per concludere il progetto, determinando le proteste di Izzo, che era autorità di gestione, e una accesa discussione. Intervenne personalmente per ricomporla, e Saporito, il giorno dopo, sarebbe dovuto andare da lui per studiare le carte, e trovare una soluzione. Aveva un rapporto fraterno con Saporito, che era scosso per la vicenda napoletana, dalla quale aveva voluto che la sua famiglia rimanesse estranea, accedendo segretamente a un finanziamento che gli serviva per pagare gli avvocati; si era offerto di aiutarlo e di parlare personalmente alla moglie; era una vicenda notoria al Ministero. La mattina dopo era tranquillo e sorridente, ma aveva già deciso di suicidarsi perché aveva portato da casa la pistola, che non aveva di solito con sé.

[19] Esaminati nel corso dell'udienza del 16.5.2016, Straulino Carlo, Bonci Fabrizio e Conti Giovanni riferivano che il giorno della disgrazia non avevano notato nulla di strano in Saporito

[20] Come da richiesta già formulata dal PM al momento della pubblicazione dell'articolo p. 72 trascrizioni ud. 18.1.2016.

malattia; il Ministro[21] lo aveva chiamato, per informarsi delle condizioni di Manganelli e per decidere il da farsi[22]. In quel periodo, aveva ricevuto premi e onorificenze varie, come a Salerno.

Quanto alla convenzione Telecom, fece un comunicato stampa per dire che veniva accusato di cose che non gli competevano neanche, ma l'articolo lo definì una *"dichiarazione incomprensibile, perché oltre ad essere autorità nazionale per i fondi PON, Izzo ha sempre seguito questioni economiche per il dipartimento di PS"*; in realtà si era occupato di bilancio, che è cosa diversa dalle questioni economiche, e, con riferimento a questa vicenda, intervenne in due modeste occasioni: mentre Manganelli era assente, avvisò il Ministro dell'Interno della necessità di rinnovo della convenzione Telecom; inoltre, restituì gli atti che il Prefetto Maddalena gli mandava per essere firmati dal Capo della Polizia, osservando che era opportuno che fossero prima sottoposti al parere dell'Avvocatura, e del comitato sicurezza Reti, per quanto riguarda le parti di segretazione. La Convenzione Telecom, del resto, durò dal 2003 al 2011, e dal 2011 al 2018, quindi egli non la gestì mai, né prima, né dopo, quando fu in direzione tecnico-logistica.

Quanto alle ripercussioni a seguito dell'articolo, riferiva di aver dato le dimissioni dal suo incarico, per fare cessare una "lapidazione" che stava avvenendo nei suoi confronti, e che stava coinvolgendo il Capo della Polizia, che aveva preso le sue difese, e che lo aveva invitato a non dimettersi, e anche il Ministro avesse respinto le sue dimissioni, benché nell'articolo si dicesse falsamente che il suo incarico fosse in bilico da luglio. La sera del 3 novembre, mandò una lettera a Manganelli, e al Ministro dell'Interno, spiegando di non essere più nelle condizioni di svolgere il suo ruolo; poiché dalla campagna denigratoria nata dall'anonimo avrebbe coinvolto anche l'intero corpo di Polizia[23]. Il 4 novembre Manganelli lo invitò a casa, e parlarono diffusamente. Il 5 novembre venne chiamato dal Ministro, che gli chiese

---

[21] Esaminata all'udienza del 1.2.2016, il Ministro, Annamaria Cancellieri, confermava che in quel periodo non era assolutamente in programma alcun avvicendamento nella carica di Izzo; erano mesi molto difficili, anche tenuto conto delle gravi condizioni di salute di Manganelli. La teste dichiarava: *"per me Izzo era un punto di riferimento, era il mio punto di riferimento al Ministero Perché un Capo della Polizia che aveva dei problemi il Prefetto Izzo era il mio punto di riferimento.. io avvertivo dei tentativi, di qualcuno che mi convincesse a cambiare il Capo della Polizia, tenuto conto delle condizioni di salute del Capo della Polizia. Ma io, proprio perché sapevo di potere andare avanti con l'apporto del Prefetto Izzo, di cui mi fidavo, per come funzionava la Polizia, ho ritenuto che il Prefetto Manfanelli fosse in grado di arrivare fino in fondo, come poi ha fatto"*

[22] La p.c. ha riferito di aver sostituito Manganelli, in particolare, da aprile ad ottobre 2011, nel periodo di assenza per gravi motivi di salute del Capo della Polizia.

[23] Sulle dimissioni di Izzo assai esaurienti risultano le dichiarazioni del teste Marangoni, esaminato il 13.6.2016; costui, all'epoca alla direzione centrale delle risorse umane, venne nominato vice capo Vicario della Polizia al posto di Izzo quando costui si dimise. Ha ricordato che Izzo, provatissimo all'epoca, a causa della campagna stampa, gli parlò della sua decisione in una cena, il 6, 7 o 8 novembre.

spiegazioni[24]; lui fu fermo nella sua decisione; le sue dimissioni non vennero mai sollecitate da nessuno, non gli risultava che i sindacati –come scritto nell'articolo- fossero in fermento in questo senso.

Dopo le dimissioni, ebbe un incarico di studio, sulla riorganizzazione della rete delle Prefetture nel territorio, per cui riferiva al Capo di Gabinetto del Ministero, incarico che mantenne fino al giugno 2014, poi andò in pensione.

Quanto alle aspettative lavorative, si considerava ed era considerato un legittimo aspirante a diventare capo della Polizia; precedenti capi della Polizia, dal Prefetto Parisi in poi, erano stati tutti provenienti dalla carriera di Polizia; amava il suo lavoro, che a causa della vicenda dovette interrompere, e teneva al suo prestigio personale; per mesi non era più uscito di casa, per paura che qualcuno della Polizia lo riconoscesse; era stato in uno stato d'animo pessimo, su cui mi si era confidato con la moglie, amici intimi e medico curante; aveva avuto problemi di depressione, si vergognava di esistere.

A questo proposito, suo figlio, Marco Luigi Izzo ha riferito che il padre, nei giorni immediatamente successivi alle dimissioni, si era completamente chiuso in se stesso, non comunicava coi familiari, che non avevano modo di interagire con lui; era evidente che stesse male, aveva il viso trasfigurato; aveva perso le sue abitudini, non voleva più uscire di casa, non voleva farsi vedere da nessuno. Si era rivolto ad uno specialista[25], e riacquistò un po' di serenità alla fine del 2014.

****

Come già osservato, assai più limitato rispetto al contenuto dell'articolo appare il capo d'imputazione contestato agli odierni imputati, ove l'offesa della reputazione di Nicola Izzo risulta coincidere con l'affermazione, contenuta nell'articolo, che costui, secondo l'esposto anonimo, fosse il responsabile di presunti favoritismi nella gestione degli appalti dell'Ufficio logistico del Viminale, tramite azioni di turbativa delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle assegnazioni di forniture, commesse pagate con i finanziamenti del PON, di cui Izzo era gestore e responsabile.

[2424] Sentita come teste, il ministro Cancellieri confermava la circostanza, rilevando che si trattava pur sempre di un esposto anonimo, che, per quanto circostanziato, *"era un esposto...lui* (Izzo) *ha voluto insistere perché ha detto che dimettendosi poteva difendersi meglio, e a quel punto ho fatto un passo indietro ma non l'ho assolutamente forzato a dimettersi, ..."*(cfr. trascriz. ud.1.2.2016)

[25] Cfr. dich. Teste Nosè Flavio, ud. 13.6.2016 pp- 71 e ss., che ha riferito che Izzo, visitata nel 2015, presentava sintomi di ansia, depressione, allare ansioso e insonnia spiccata i cui sintomi erano iniziati nel 2012, come da certificato di altro specialista del 3.12.2012 (cfr. relazione dott. S. Andreoli che si riferiva a disurbo post traumatico da stress)

Deve preliminarmente rilevarsi che la difesa degli imputati ha osservato che l'oggetto del giudizio deve necessariamente essere delimitato dal capo di imputazione, e che pertanto non possono essere contestati al giornalista, né i riferimenti al suicidio Saporito, né quelli all'inchiesta di Napoli, relativi al CEN, nonché quelli al rapporto di maggiore o minore fiducia fra il Ministro e Izzo, o alla pendenza di un'inchiesta contabile, non contestati dal PM, né l'intero contenuto dell'anonimo.

Ritiene il Tribunale che vada preliminarmente sgombrato il campo da questa osservazione, atteso che, pur essendo indubitabile che il cuore dell'imputazione individuato dal PM, sia riferito alla vicenda riferita dall'articolo, come narrata dall'esposto anonimo, sui presunti favoritismi nella gestione degli appalti dell'Ufficio logistico del Viminale, le ulteriori vicende, ampiamente raccontate dall'articolo, e sottolineate, come si è visto, anche nei richiami a fondo pagina, hanno pienamente fatto parte dell'istruttoria dibattimentale.

La difesa degli imputati ha articolato infatti pienamente, a tutto campo, le sue difese, sia nell'ambito dell'esame dei testi, sia per quanto riguarda le produzioni documentali; nessuna lesione del diritto di difesa si è pertanto verificata al riguardo di ogni singola circostanza, individuate nell'articolo oggetto di specifica doglianza della parte civile che su ciascuna di essa si è diffusa nel corso del suo esame.

La violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifica infatti solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa[26].

Non si ritiene pertanto che si sia verificata alcuna lesione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, anche alla luce dei principi espressi dall'art. 6[27] della CEDU[28], oltre che per giurisprudenza costante della S.C.

---

[26] Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015 - dep. 03/02/2016, Addio e altri, Rv. 26594601

[27] L 'articolo 6 § 3 a) della Convenzione garantisce all'accusato il diritto di essere informato non soltanto del motivo dell'accusa, ossia dei fatti materiali che sono posti a suo carico e sui quali si basa l'accusa, ma anche, in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica data a questi fatti (cfr. Pélissier e Sassi c. Francia [GC], n. 25444/94, § 51, CEDU 1999-II). A tale proposito, l'adeguatezza delle informazioni deve essere valutata in relazione al comma b) del paragrafo 3 dell'articolo 6 della Convenzione, che garantisce a ogni persona il diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per la preparazione della sua difesa (Mattoccia c. Italia, n. 23969/94, § 60, CEDU 2000-IX). La Corte ha affermato che l'informazione prevista dall'articolo 6 § 3 a) della Convenzione non deve necessariamente menzionare gli elementi di prova sui quali è fondata l'accusa (Previti c. Italia (dec.), n. 45291/06, § 204, 8 dicembre 2009)

[28] cfr. per un caso analogo, in capi di accusa non indicavano tutti gli elementi di prova a carico, e non precisavano esattamente i luoghi e le date in cui erano stati commessi i reati ascritti né i nomi e gli indirizzi delle parti offese, SAMPECH Giorgio contro ITALIA del 19/05/2015 Quarta Sezione..

Al riguardo, occorre rilevare infatti che la nozione di fatto contestato, va ricercata, secondo la giurisprudenza della S.C., in termini di incidenza sulle opportunità di difesa dell'imputato: "*Ai fini della valutazione di corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione*"[29]

Si veda anche nello stesso senso: "*In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione*"[30]

Ciò detto, occorre a questo punto procedere, ai fini del decidere, all'analisi del contenuto dell'articolo, al fine di verificare se esso in primo luogo, abbia contenuto lesivo, e solo successivamente se sia stato redatto, come sostenuto dalla difesa, alla stregua del diritto di cronaca, e che pertanto abbia rispettato i criteri ormai consolidati al riguardo: interesse pubblico della notizia, verità del fatto, continenza delle espressioni usate.

Ritiene il Tribunale che la natura lesiva delle affermazioni dell'articolo sia indubbia.

Nessun dubbio infatti sulla portata offensiva alla reputazione della parte civile, quale singolo appartenente alle forze di Polizia ed esponente di una delle più alte cariche del Viminale, delle notizie elencate nell'articolo, la cui singola efficacia lesiva si somma ed acquista efficacia esponenziale allorché si allinea alle altre, elencate dettagliatamente nell'articolo, inerenti a fatti diversi, ma resi analoghi dal loro comune indirizzo nei confronti di Nicola Izzo.

Certamente lesiva è in primo luogo la notizia della apertura di un fascicolo presso la Procura della Repubblica di Roma a seguito di un esposto anonimo, già diffuso da tempo, su episodi di malversazione e illeciti al Ministero dell'Interno per l'acquisto di impianti tecnologici, ove Izzo risulta coinvolto personalmente (posto che l'esposto "*punta l'indice contro*" di lui), unitamente a Giuseppe Maddalena; fascicolo peraltro parallelo ad una inchiesta interna disposta dal Ministro dell'Interno, e della Procura

[29] Sez. 6, Sentenza n. 47527 del 13/11/2013 Ud. (dep. 29/11/2013) Rv. 257278, Di Guglielmi
[30] Cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010 Ud. (dep. 13/10/2010) Rv. 248051

regionale della Corte dei Conti (che, secondo l'articolo stava, a sua volta, per aprire un fascicolo).

Grave è il collegamento tra l'esposto ("*ma non finisce qui*") e la notizia sull'inchiesta sul suicidio del vice Prefetto Salvatore Saporito, che la sera prima, secondo la denuncia anonima, avvalorata anche da altre fonti, ebbe una riunione burrascosa con Izzo e Maddalena; ancor più grave è che, come sostiene l'articolo, *"non risultino sviluppi dopo l'apertura di quel fascicolo. Ma neanche che sia stata fatta l'autopsia"*.

Si tratta infatti, a meno di non involgere a interpretazioni formalistiche, contrarie alla logica, di una affermazione inquietante, che non può che far sorgere sospetti sulla intera vicenda, peraltro collegata a soggetti di primario rilievo istituzionale all'interno della Forze di Polizia.

Infine, lesive sono le ulteriori circostanze elencate dall'articolo: che Izzo, sia già indagato dalla Procura di Napoli per un appalto affidato a trattativa diretta a un consorzio di imprese per il CEN, (come la collega Iurato, in passato a capo della Direzione tecnico-logistica, come anche Izzo); che già a settembre nei corridoi del Viminale si fossero rincorse frenetiche le voci su una sostituzione di Izzo, e che fosse perfino già noto il nome del suo successore, (decisione poi accantonata sulla base di considerazioni diverse quali l'assemblea generale dell'Interpol); che i sindacati di Polizia fossero in fermento, e che fossero state annunciate interrogazioni al Ministro dell'Interno da varie forze politiche.

Non vi è dubbio che le affermazioni e l'intero contenuto dell'articolo di siano in grado di offendere la reputazione del querelante; l'accusa di essere oggetto di un'indagine (la cui apertura appare scontata) a seguito delle affermazioni contenute nell'esposto anonimo, che denuncia malversazioni nella gestione degli appalti; il riferimento, poco velato, al concorso morale al suicidio del collaboratore Saporito, alle presenza di indagini in corso a suo carico, come quella presso la Procura di Napoli, ancora inerente ad appalti; alla convenzione Telecom, e infine alla notizia – data per certa- di una successione nel prestigioso ruolo ricoperto, non possono non essere considerate lesive della reputazione del querelante, intesa quale dignità personale del soggetot, in conformità all'opinione del gruppo sociale, ove è inserito.

Ciò posto, occorre ora chiarire se la condotta possa essere scriminata ai sensi dell'art. 51 c.p. dall'esercizio del diritto di cronaca, invocato dalla difesa.

Si tratta infatti dell'espressione della scriminante tipica del reato di diffamazione, che consiste nell'espressione della libera manifestazione del pensiero, tutelata dall'art. 21 della Cost. e dall'art. 10 CEDU, e incontra un limite legittimo nella tutela dell'onore e

della reputazione individuale, beni anch'essi di rilevanza costituzionale ai sensi dell'art. 2 Cost e 8 CEDU.

La elaborazione giurisprudenziale ha da tempo elaborato i requisiti dell'interesse sociale, della continenza del linguaggio, e della verità del fatto narrato.

Nel caso in esame, tenuto conto della natura dell'articolo, della sua impaginazione, della sua attinenza ad uno "scoop" giornalistico, sia pur sviluppato mediante lo studio articolato delle fonti documentali, come chiarito dall'imputato, ci muoviamo, senza dubbio, nell'ambito del diritto di cronaca, risultando chiaro al lettore del quotidiano la prevalenza dell'operazione "narrativa" dei dati estrapolati dalle fonti, successivamente riportati nel giornale.

Quanto all'interesse sociale, una delle ragioni fondanti della esclusione della antigiuridicità della condotta lesiva della altrui reputazione consiste nell'interesse generale alla conoscenza del fatto, ossia nella attitudine della notizia a contribuire alla formazione della pubblica opinione, in modo che ognuno possa fare liberamente le proprie scelte, nella specie, nel campo politico.

Il requisito dell'interesse pubblico, nel caso in esame, si è pienamente configurato; la vicenda, anche a detta della parte civile, si occupava di un filone di particolare interesse, in quel periodo, per l'opinione pubblica, collegato a recenti precedenti inchieste giornalistiche, ciò, tenuto conto delle suestese osservazioni circa il ruolo di primaria importanza della parte civile all'interno del Viminale, e al clamore mediatico suscitato dalla vicenda.

Come emerso pacificamente, si è trattato di un vero e proprio scandalo, che ha interessato i maggiori organi di stampa italiani, che hanno riportato la notizia della diffusione dell'anonimo e del suo contenuto.

E' stata anche ricordata la concomitanza della Assemblea Generale dell'Interpol, fissata in quei giorni, che contribuì al clamore della vicenda, oggetto di numerosi articoli (oltre cento, come ha riferito Marco Luigi Izzo).

Nessun rilievo può essere mosso, a parere del Tribunale, con riferimento al criterio della continenza, relativo alle modalità espressive scelte dall'autore dell'articolo, che non paiono tradursi, di per sé, in attacchi ingiustificati o espressioni offensive in senso stretto; al riguardo, l'imputato ha evidenziato nel corso del suo esame di aver ponderato a lungo l'articolo, ben consapevole della delicatezza della materia, che in un primo tempo lo aveva dissuaso dal pubblicarla.

Accanto a questi criteri, il terzo e fondamentale residuo è quello della verità da in quei della notizia, che costituisce il presupposto ai fini dell'applicabilità dell'esimente,

invocata dalla difesa, dell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, solco nel quale, atteso il contenuto, la natura dell'articolo, la sua impaginazione, si muove la vicenda della quale qui ci occupiamo.

A questo proposito, è stato osservato che trattandosi di fatto vero e documentato, la condotta del giornalista è scriminata dal legittimo esercizio del diritto di cronaca, e perfino di critica, anche giudiziaria.

L'imputato a questo proposito ha affermato la legittimità del proprio operato, e ha riferito di aver avuto la disponibilità dell'anonimo, da una fonte che non poteva rivelare, fin dalla fine di agosto del 2012, di esserne rimasto impressionato per la lunghezza e la natura dettagliata delle informazioni, e di averne parlato col Prefetto di Roma, Giovanni Pecoraro[31]. A seguito di autonome riflessioni, e di quella consultazione, decise di non poter fondare l'articolo su un anonimo, di cui non né parlò neppure ai suoi capi, per la delicatezza dei temi, e per la necessità delle verifiche che un uso giornalistico di quella fonte avrebbe comportato; in un recente caso analogo, che aveva riguardato l'ammiraglio De Giorgi (nella vicenda che determino le dimissioni del ministro Guidi) si era astenuto dal farlo, mentre altri giornali avevano ripotato l'anonimo in prima pagina.

Col passare del tempo, si era reso conto con sgomento, da cittadino, oltre che da giornalista, da lungo tempo versato alla cronaca dei temi della Pubblica Sicurezza per il suo giornale, che non accadeva nulla, ma c'era una attenzione oggettiva, un riscontro continuo del documento che circolava, al Ministero dell'Interno, ove se ne parlava molto, e determinava tensioni e preoccupazioni che percepì immediatamente.. Nel contempo, si svolgeva il congresso internazionale, momento quasi epocale, per il Ministero dell'Interno, e le condizioni fisiche del Capo della Polizia peggioravano, tanto che avrebbe potuto perfino essere Izzo a presiedere il convegno; e l'inchiesta sul PON proseguiva, circostanze che avrebbero reso deflagrante l'uscita della notizia sull'anonimo, un autentico vaso di Pandora.

Cambiò idea, e scrisse dell'anonimo, all'uscita della notizia su di esso, riportata da Repubblica il 2 novembre. A quel punto, lo imponeva il clamore che aveva sollevato l'articolo di Repubblica, e la cronaca. Aveva un vantaggio competitivo su tutti i colleghi, poiché possedeva una conoscenza approfondita di tutto il contesto, e aveva già scritto altri due articoli, sulle criticità della Convenzione Telecom del Viminale,

[31] L'imputato nel corso delle sue dichiarazioni ha dato lettura delle parole di attestazione di stima nei suoi confronti, in cui il Prefetto Pecoraro conferma di aver parlato con lui della vicenda dell'anonimo di cui Ludovico era a conoscenza, di cui il giornalista gli mostrò una copia, significandogli che non intendeva pubblicarlo. Successivamente, alla diffusione della notizia sui giornali, Ludovico gli disse che era stato inevitabile, dato il clamore mediatico della vicenda, trattarne.

senza ricevere alcuna smentita né querela, e sul CEN di Napoli, a seguito della quale Izzo venne colpito di lì a breve –come in realtà si cominciava a sapere- da misura interdittiva. Si trovava pertanto in una posizione privilegiata rispetto ai colleghi, non solo perché era giunto prima in possesso dell'anonimo, e aveva potuto sceverarlo nei dettagli, ma anche perché aveva avuto contezza di fatti oggettivi, indiscussi che lo riportavano o rendevano non inverosimile, tanto che non solo lui, ma anche il Ministro Cancellieri dispose un'indagine interna, e mise in moto le procedure di verifica.

Peraltro, nell'articolo, cui pensò a lungo, ci mise circa 2 o 3 ore, il doppio del tempo che normalmente avrebbe impiegato, poiché si rendeva conto della sua delicatezza, la citazione dell'anonimo fu limitata -17 righe su 90, il 18% del testo, il minimo necessario, nella parte iniziale, con un virgolettato di una riga e mezzo. Si trattava dello spunto, del contesto che gli consentì di dare una fotografia della situazione di cui aveva una conoscenza privilegiata, inoltre diede ampio spazio alle dichiarazioni di Izzo[32], come era doveroso, permettendosi di contestare alcune affermazioni che riteneva discutibili, come quella per cui non si era occupato mai di questioni economiche, mentre in realtà la sua carica di direttore del servizio centrale logistica e di autorità di gestione dei fondi PON le comprendevano. Effettuò la citazione del caso Saporito, che faceva comunque parte del contesto, ed era agli onori delle cronache; il fatto dell'ultima mail in cui citava soltanto Izzo era già noto.

Non tornò sull'anonimo se non una sola altra volta, allorché da notizie ANSA si seppe che il Ministro aveva richiesto al Ministro di rimanere in servizio. Altri colleghi invece tornarono più volte sull'argomento, citando sempre l'anonimo.

Comprovati inoltre erano i giudizi negativi espressi dalla Corte dei Conti sulle procedure di segretazione dei contratti, le decisioni del TAR, del Consiglio di Stato sul ricorso della Fastweb. Inoltre riferì, senza alcun intento denigratorio del fermento dei sindacati con riferimento a interventi pubblici del SIULP, ove, tra gli altri, Felice Romano aveva parlato di stagione di veleni, ed altri.

Non aveva realizzato il titolo del pezzo, di fattura redazionale, che peraltro è composto da un virgolettato, ed è la sintesi adeguata dell'articolo, peraltro posto di spalla, non di apertura, circostanza significativa di una scelta di non clamore scandalistico che non c'è mai stata. Il sommario invece, collocato in centro, bene in evidenza, per controbilanciare l'effetto dell'articolo, è tutto destinato alla voce del Prefetto Izzo. Inoltre, l'incipit del pezzo ("Risale alla fine di luglio…")

[32] L'imputato, dichiarava che aver riferito che Izzo si stava difendendo come un leone, dimostra l'assenza di volontà di screditarlo; né tale volontà discenderebbe dall'aver confutato la circostanza che si occupasse di questioni economiche.

giornalisticamente improprio, perché non cattura l'attenzione del lettore, sta a significare proprio il senso della sua scelta ispirata ad equilibrio e prudenza, priva di volontà scandalistica; intendeva con quel pezzo dare al lettore una fotografia , anzi la radiografia del Viminale in quei giorni.

Aveva avuto col Ministero, e anche col COISP, costituitosi parte civile, un ottimo rapporto, evidenziato dai numerosi inviti a convegni, svolti alla presenza del Ministro, ove aveva svolto la attività di moderatore, successivamente all'uscita dell'articolo, ivi compreso un dibattito svolto al convegno del COISP del giugno 2013, ove era stato rieletto il suo segretario generale Maccari; sul sito del sindacato sono ancora on line le immagini del congresso, ove il segretario lo abbraccia, lo definisce pubblicamente amico della Polizia, e la sua scheda. Si trattava di segni evidenti che non aveva offeso la Polizia di Stato; per di più, tiene regolarmente per di più un corso da 2 anni per la Polizia di stato all'istituto Superiore Di Polizia. Inoltre, aveva un rapporto di conoscenza personale e stima con Antonio Manganelli, testimoniato dall'articolo che gli aveva dedicato al momento della sua scomparsa.

Deve preliminarmente a questo punto essere sgombrato il campo dal problema dell'utilizzo dell'anonimo, vivacemente contestato dalla difesa Izzo, in ciò contrastato dalla difesa dell'imputato che tuttavia, ha affermato che in un primo tempo aveva deciso di non pubblicare la relativa notizia "*per la delicatezza dei temi, e per la necessità delle verifiche che un uso giornalistico di quella fonte avrebbe comportato*"[33].

A questo proposito, ha osservato la difesa, che la tesi sostenuta dalla parte civile, secondo cui l'esimente sarebbe da escludersi qualora la notizia sia riportata utilizzando uno scritto anonimo, si oppone all'orientamento della giurisprudenza CEDU, secondo cui i giudici non possono sostituirsi ai giornalisti nelle scelte dei mezzi da utilizzare per riportare notizia di interesse generale (sent. CEDU Haldimann c Svizzera, 2015); inoltre, secondo la S.C.[34], per applicare l'esimente occorre, nel caso di uno scritto anonimo, che il giornalista provi la verità reale o putativa dei fatti riportati dallo scritto stesso (non della mera verità dell'esistenza della fonte anonima) con la conseguenza che laddove la prova non possa essere fornita, in ragione del carattere anonimo dello scritto, la menzionata esimente non possa essere applicata; di conseguenza il giornalista deve dimostrare di aver svolto ogni possibile controllo in

[33] L'imputato ha peraltro affermato di aver maturato la decisione di procedere alla pubblicazione dell'articolo, allorché esso è divenuto di dominio pubblico; tale considerazione tuttavia non giustifica il superamento delle opportune ragioni di cautela evidenziate a sostegno della precedente decisione, rappresentando una circostanza ininfluente sul piano dell'operatività della causa di giustificazione qui invocata.

[34] Cfr. Cass. Sez. III Civ. 19.5.2011 n. 11004

ordine al contenuto della fonte e della sua attendibilità, tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.

In questo caso, è stato osservato, l'anonimo era molto circostanziato, così come rilevato dal Ministro Cancellieri, che lo inviò alla Procura della repubblica di Roma fine luglio 2012; del resto, l'art. 330 c.p.p. consente di trarre spunto dall'anonimo per le indagini, e per tale motivo l'anonimo *de quo* era stato inviato in Procura, posto che si considerava che lo stesso potesse dare adito a delle indagini su quanto in esso contenuto.

E' fin troppo agevole osservare che le citate decisioni della CEDU e della S. C. citate non ineriscono all'utilizzo dell'anonimo, in quanto tale; in particolare, la sentenza CEDU Sez. II, sent. 24 febbraio 2015, Haldimann e altri c. Svizzera, riguarda il caso di quattro giornalisti di un'emittente televisiva svizzera che, per documentare pratiche contrarie ai consumatori nella vendita di polizze assicurative, si servirono di telecamere nascoste[35]. E' in riferimento al peculiare tipo di tali mezzi impiegati nel caso di specie, che la Corte di Strasburgo ha ribadito che i giudici nazionali non possono sostituirsi ai giornalisti nelle scelte dei mezzi da utilizzare o dello stile impiegato per portare all'attenzione dell'opinione pubblica un tema di interesse generale; ma, diversamente che nel caso in esame, nel caso analizzato dalla Corte di Strasburgo, la correttezza delle informazioni offerte dai giornalisti non è mai stata revocata in dubbio.

Né indicazioni di segno contrario possono essere ricavate, a giudizio del Tribunale, dall'art. 330 c.p.p. che traccia un limitatissimo ambito di rilevanza dell'anonimo, in relazione a meri spunti investigativi, privi di qualsivoglia utilizzabilità processuale.

Ciò detto, appaiono assolutamente incontroversi gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità citati dalla parte civile in tema di utilizzo di scritti anonimi, peraltro recentemente ripresi in tema di pubblicazioni on line[36].

Alla stregua delle suddette considerazioni pertanto, va escluso che le notizie date sulla base dello scritto anonimo - che come tale, è insuscettibile di controlli circa l'attendibilità della fonte e la veridicità della notizia- possano essere ritenute

[35] Cfr. all. 1 note d'udienza difesa, dep. il 30.9.2016.

[36] *"Non sussistono i presupposti di operatività del diritto di cronaca qualora sia recepito e diffuso 'on linè uno scritto anonimo obiettivamente lesivo della reputazione della persona offesa, come tale inidoneo a meritare l'interesse pubblico e insuscettibile di controlli circa l'attendibilità della fonte e la veridicità della notizia"*. (Sez. 5, n. 38746 del 03/04/2014 - dep. 23/09/2014, Bandinu ed altri, Rv. 26278601). Sul punto, assolutamente pertinenti appaiono le pronunce citate Cass. Civ. Sez. III 19.5.2011 n. 11004, Sallusti, Cass. Pen. Sez. V., 2.12.2008, n. 46528, Parlato, e Cass. Pen. Sez. V, 5.3.1992, Mastroianni.

comprovate, né comunque possano ritenersi tali per il solo fatto che su di esse fosse stata eventualmente aperta una inchiesta giudiziaria.

Occorrerà verificare pertanto, punto per punto, se il giornalista abbia posto in essere ogni possibile controllo in ordine alle circostanze riportate dall'articolo, limitandosi l'esistenza dell'anonimo a costituire quello "*spunto investigativo*" che nulla prova in ordine alla verità dei fatti narrati.

Occorre concordare con la difesa degli imputati circa la considerazioni per cui le prove formatesi dopo la pubblicazione dell'articolo non possono essere utilizzate contro l'imputato, ai sensi dell'art. 187 c.p.p., ma possono essere utilizzati a suo favore, purché i fatti che provano siano avvenuti prima della redazione dell'articolo[37].

In questo senso, risulta effettivamente che il giornalista, al momento della pubblicazione, non aveva conoscenza del contenuto delle relazioni Vulpiani (depositata l'8.11.2012, declassificata il 12.11.2012), Frattasi (incarico del 12.11.2012, relazione depositata l'11.04.2013) e degli "appunti"[38] Valeri (datati 16.8.2012), in quanto segretati.

Non risulta tuttavia condivisibile l'affermazione difensiva secondo la quale da quelle relazioni emergerebbero elementi "*concordi nel ribadire la verità dei fatti narrati dall'anonimo*" posto che come già rilevato, sia il Prefetto Vulpiani che il Prefetto Frattasi, esaminati nel corso dell'istruttoria dibattimentale, hanno affermato che a seguito delle loro verifiche gli assunti dell'anonimo non risultarono confermati[39].

E' pertanto stato osservato dalla difesa che al momento della pubblicazione, i soli accertamenti possibili relativi alle circostanze di fatto contenute nell'anonimo, potevano essere effettuati attraverso ricerche su internet, mediante motori di ricerca, ruoli e società citati dell'elenco di "*personaggi e interpreti*" citati dall'anonimo; sull'esito del procedimento TAR, che aveva rilevato l'illegittimità della condotta precedente alla stipulazione della convenzione Telecom; sulla frequenza, rilevabile su siti istituzionali, con cui le società indicate nell'anonimo avevano erogato servizi a favore delle istituzioni in oggetto.

In realtà, osserva il Tribunale che all'esito dell'ampia istruttoria dibattimentale effettuata, e dalla lettura della documentazione prodotta, è emerso al contrario, e con chiarezza, che anche alla luce dei dati esistenti al momento della pubblicazione della

---

[37] Cfr. Cass., Sez. V 4 gennaio 1991, n. 32 e Cass., 4 maggio 1999, n. 7648

[38] Sulla nozione di appunto, quale documento che costituisce una forma di corrispondenza in uso al Ministero dell'interno diretto dai capi del dipartimento di PS al Capo della Polizia, si veda le esaurienti dichiarazioni del teste Aiello p. 18 trascriz, ud. 16.5.2016.

[39] cfr. note 9 e 10 .

notizia le notizie riportate dall'anonimo fossero o false, o comunque non comprovate dal giornalista, che si è limitato, per lo più, a riportare acriticamente i passaggi dell'anonimo, senza vagliarli affatto, come peraltro aveva inizialmente ritenuto di dover fare.

A partire dalla circostanza evidente della mancata effettuazione dell'autopsia, pacificamente falsa, come da richiesta di archiviazione del 26 settembre 2011, che avrebbe il giornalista tranquillamente potuto accertare compulsando le fonti a sua disposizione, ivi compresi i familiari di Saporito.

Sulla natura lesiva di tale affermazione, si è detto.

Sugli altri profili, ritiene il Tribunale di condividere le osservazioni della difesa di parte civile inerenti alla falsità della notizia dell'esistenza di un fascicolo su un indagine in corso, originata dal pervenimento dell'anonimo; unico procedimento al riguardo era, all'epoca, quello non costituente notizia di reato, di cui al comunicato stampa della Procura della Repubblica di Roma del 7.11.2012, che non consentiva alcuna iscrizione al registro degli indagati ai sensi dell'art. 333 comma 3 c.p.p.

La differenza tra procedimento originato da iscrizione a registro di notizie di reato e fatto non costituente reato, di cui al modello 45, è assolutamente netta e ben alla portata del giornalista, che peraltro ha evidenziato la sua lunga esperienza nei rapporti con le Forze di Polizia.

Del tutto evidente, e tranciante, la differenza tra i due tipi di procedimento, per l'opinione pubblica, sulla reputazione di chi in tale procedimento sia coinvolto; inoltre, nessuna rilevanza, al riguardo, come rilevato dalla difesa, può aver avuto la successiva richiesta di Izzo di essere sentito al riguardo, ben potendo essere peraltro collegato il suo interesse alla posizione di persona offesa, e del comunicato stampa suo e di Manganelli.

E' appena il caso di sottolineare i consolidati principi in materia di cronaca giudiziaria, rispetto ai quali, nella fase delle indagini preliminari, l'obbligo del cronista giudiziario si specifica nel senso di fedele riproduzione del contenuto dell'addebito, oggetto di attenzione investigativa, e nel dovere di un racconto asettico, senza enfasi od indebite anticipazioni di colpevolezza.

Nel dettaglio inoltre, contrariamente a quanto osservato dalla difesa, nessuna riprova della verità delle accuse poteva essere rinvenuta nel fatto che era stato aperto un fascicolo (per fatto non costituente notizia di reato) in Procura, e che " *tutti si aspettassero che il P.M. stesse svolgendo delle indagini*", o che, come già osservato, Izzo stesso si fosse presentato –peraltro dopo la pubblicazione dell'articolo- dai P.M. in

data 5.11.2012 per rendere dichiarazioni; né nel fatto, dichiarato dal Ministro Cancellieri, che trattandosi di anonimo molto circostanziato, ella aveva ritenuto opportuno trasmetterlo alla Procura, o abbia ritenuto opportuno svolgere un'indagine interna.

Appare evidente che nessuna efficacia probatoria possa essere attribuita alla semplice apertura di un fascicolo per approfondimenti che risponde ad un atto dovuto, come tutti i casi di specie ora elencati, a prescindere dalla fondatezza delle accuse rivolte dall'anonimo.

Né può dirsi che il Ministro abbia disposto una verifica amministrativa successiva, perché ha ritenuto il risultato della prima insoddisfacente, come riferito dalla difesa; al contrario, come ella ha esaustivamente dichiarato nel corso della sua istruttoria, si trattava di verifica esclusivamente dovuta al clamore mediatico suscitato dalla pubblicazione sui giornali delle notizie riportate dall'anonimo, e all'esigenza di rendere il Ministero una "*casa di vetro*" .

Le stesse considerazioni possono essere svolte con riferimento all'inesistenza pacifica di fascicolo della Corte dei Conti.

Parimenti, è emersa con chiarezza l'inesistenza di voci di successione nella carica di Izzo, diffusamente riportati nell'articolo, ripetutamente smentiti nel corso dell'istruttoria, e sul fermento dei sindacati.

In particolare, con riferimento al primo aspetto, oltre che dalle dichiarazioni della parte civile, tali voci sono state eloquentemente smentite dal Ministro Cancellieri - che si è riferita ad Izzo come suo punto di riferimento, anche in considerazione delle condizioni di salute del capo della Polizia- e di Alessandro Marangoni, e del teste Maccari Franco del Coisp[40]. Quest'ultimo ha peraltro anche escluso il fermento dei sindacati riferito alle vicende narrate dall'anonimo.

Di contro, appare corretto il riferimento alle vicende relative all'inchiesta di Napoli[41]; e alla Convenzione Telecom, effettivamente oggetto di censure da parte del TAR.

Ciò detto, il superamento del limite della verità della notizia diffusa in riferimento alle circostanze sopra descritte comporta, nel caso di specie, l'inoperatività della scriminante di cui all'art. 51, c.p. e l'antigiuridicità della condotta diffamatoria posta in essere da [redacted].

[40] rispettivamente esaminati alle udienze del 1.2, 13.6, 23.9.2016

[41] Di scarso rilievo appare la circostanza, rilevata dalla difesa di p.c., che la notizia sia inesattamente riportata, laddove il cronista ha omesso il coinvolgimento del vice Prefetto Saporito.

In tema di delitti contro l'onore, l'elemento psicologico della diffamazione consiste non solo nella consapevolezza di pronunziare o di scrivere una frase lesiva dell'altrui reputazione, ma anche nella volontà che la frase denigratoria venga a conoscenza di più persone.

Ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico, tuttavia, non è necessaria l'intenzione di offendere il soggetto passivo, essendo sufficiente il dolo generico, consistente nella volontà di usare espressioni offensive con la consapevolezza di offendere l'altrui reputazione.

Ne consegue che qualora la potenzialità lesiva di quanto affermato sia inequivocabile non è necessaria la specifica verifica in ordine all'elemento psicologico del reato (Cass. n. 128/2007).

Nel caso di specie, infatti, si ritiene che le modalità del fatto indichino univocamente che la condotta dell'imputato fu supportata dal coefficiente psicologico della rappresentazione e volontà di scrivere e pubblicare frasi idonee a ledere la reputazione della parte civile.

LA RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE

Nel caso di diffamazione realizzata con il mezzo della stampa, alla responsabilità della pubblicazione si affianca la responsabilità del direttore della testata, in forma omissiva, per aver violato per negligenza l'obbligo di controllo.

La Suprema Corte ha avuto cura di specificare al riguardo che in tema di responsabilità del direttore di giornale, nessun rilievo può attribuirsi al profilo della "inesigibilità" del controllo, poiché, per diritto vivente, in conformità alla ratio della previsione di cui all'art. 57 c.p., le difficoltà organizzative di apparato non esentano il direttore responsabile di un periodico di stampa dagli obblighi di cui gli fa carico la legge (si veda, ex pluris, Cass. 31491/2007).

Le modalità di gestione, pertanto, devono essere rapportate dal medesimo alla necessità di controllo (preventivo e concreto) di quanto deve essere pubblicato.

Ne deriva che il mancato controllo e, conseguentemente, il mancato impedimento dell'evento diffamatorio, in presenza di una posizione di garanzia delineata in tal senso dal legislatore comportano la responsabilità del direttore della testata per l'omissione colposa.

Con riferimento alla peculiare posizione processuale di [redacted], pertanto, chiamato a rispondere nella sua qualità di direttore responsabile, occorre rilevare che egli aveva ovviamente piena consapevolezza dell'origine ignota della

fonte della notizia, e ciò nonostante vi ha dato ampio risalto, come risulta dall'impaginazione, dalla veste grafica dell'articolo, e dalla fattura redazionale dei titoli, confermata da [redacted]; né sono emerse circostanze che consentano di escludere la responsabilità del direttore per inesigibilità in relazione a specifiche situazioni concrete .

TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Appaiono concedibili agli imputati le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, in ragione del corretto comportamento processuale di [redacted], che ha reso dichiarazioni al Tribunale, e della più limitata partecipazione al fatto del direttore.

Tenuto conto dei criteri di cui agli art. 133 e 133 bis c.p., ed in particolare delle modalità dell'azione, ove nonostante le suindicate considerazioni inerenti alla lesività della condotta e al mancato rispetto dei limiti di esercizio del diritto di cronaca, è stato dato comunque risalto alle dichiarazioni della parte civile, si stima equo infliggere a [redacted] la pena di 600,00 euro di multa, e a [redacted] la pena di 400 euro di multa.

Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto dell'esistenza di precedenti condanne di natura specifica a carico di entrambi gli imputati, non può essere loro concessa la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, neppure richiesta dalla difesa.

STATUIZIONI CIVILI

La pronuncia di condanna nei confronti degli imputati comporta la necessità di esaminare le domande delle parti civili.

Izzo Nicola ha chiesto nei confronti di entrambi gli imputati la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali e morali, da quantificarsi in separata sede, al pagamento di una provvisionale, alla pubblicazione per intero della sentenza di condanna ex art. 186 c.p. e ex art. 9 L. 47/48, e la rifusione degli onorari e delle spese di lite.

Nei confronti del solo [redacted] ha chiesto la riparazione pecuniaria prevista dall'art. 12 della legge 47/48.

Ritiene il Tribunale che la richiesta principale debba essere accolta, tenuto conto della gravità del fatto, e dell'entità della lesione subita dall'onore e dal decoro della persona offesa in ragione della diffusione del quotidiano, di tiratura nazionale e della sua autorevolezza.

Va tuttavia osservato che Izzo si trovò al centro di una vera e propria campagna mediatica comune a molte testate, come ripetutamente emerso nel corso dell'istruttoria; circostanza che rende, come peraltro da richiesta della parte civile, la determinazione del danno morale e materiale, non quantificabile in questa sede.

Tale indicazione va pertanto rimessa al giudice civile; può fin d'ora procedersi alla assegnazione di una provvisionale, per la quale non è necessaria la prova dell'ammontare del danno stesso, ma è sufficiente la certezza della sua sussistenza sino all'ammontare della somma liquidata, quantificabile in euro 40.000,00 in ragione della entità del danno morale e materiale, arrecato dalla diffusione delle notizie lesive finora descritte da parte dell'autorevole quotidiano a tiratura nazionale.

Quanto alla richiesta riparazione pecuniaria, richiesta per il solo [redacted], prevista dall'art. 12 della legge 47/48, per il reato di diffamazione a mezzo stampa, -nel quale il danno patrimoniale e morale risarcibile può non esaurire, anche alla luce della più lata interpretazione dell'art. 185 cod. pen., la tutela di tutti i possibili interessi civili della persona offesa– anch'essa è una sanzione di natura civilistica e pertanto può essere richiesta anche dinanzi al giudice civile, alla luce della rilevata peculiare complessità della determinazione del danno.

Va disposta, risolvendosi l'apparente conflitto tra la disciplina generale del codice penale e quella dell'art. 9 della citata legge 47 del 1948 soltanto alle diffamazioni compiute a mezzo stampa, la pubblicazione per estratto a cura e spese dei condannati della presente sentenza nel sito internet del Ministero della Giustizia, come previsto dalla nuova formulazione dell'art. 36 c.p., e sul quotidiano "Il Sole XIV ORE".

Gli imputati vanno altresì condannati in solido al risarcimento dei danni morali e materiali derivanti dal reato alla parte civile Sindacato di Polizia Coisp, da liquidarsi in separata sede, tenuto conto della posizione apicale della parte civile Nicola Izzo, e dell'ampiezza delle accuse lui rivolte, tenuto conto del carattere diffusivo della notizia da cui risulta, sia pur limitatamente, aggredito anche l'interesse all'onorabilità dell'entità collettiva delle forze di Polizia, di cui il COISP è portatore.

Va comunque disposto il pagamento di provvisionale che si quantifica, nei limiti del danno per il quale si ritiene raggiunta la prova nella frustrazione degli interessi perseguiti dall'associazione sindacale costituitasi parte civile in euro 3.000,00.

Gli imputati in solido devono, inoltre, essere condannati alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civile costituite, che si quantificano in complessivi euro 10.381,00 oltre IVA e CPA per la difesa di parte civile Izzo e in euro 6.156,00 oltre IVA e CPA per la difesa di parte civile Coisp.

P.Q.M.

Visti gli art. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

[redacted] e [redacted] colpevoli del reato rispettivamente ascritto, e, concesse ad entrambi le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti contestate,

CONDANNA

[redacted] alla pena di 600,00 euro di multa, e [redacted] alla pena di 400,00 euro di multa;

CONDANNA

entrambi gli imputati al pagamento delle spese processuali;

Visti gli art. 538 e ss. s.p.p.

CONDANNA

gli imputati in solido al risarcimento dei danni morali e materiali derivanti dal reato alla parte civile Izzo Nicola, da liquidarsi in separata sede, e dispone il pagamento di provvisionale che si quantifica, nei limiti del danno per il quale si ritiene raggiunta la prova, in euro 40.000,00;

CONDANNA

gli imputati in solido al risarcimento dei danni morali e materiali derivanti dal reato alla parte civile Sindacato di Polizia Coisp, da liquidarsi in separata sede, e dispone il pagamento di provvisionale che si quantifica, nei limiti del danno per il quale si ritiene raggiunta la prova, in euro 3.000,00;

CONDANNA

gli imputati in solido alla rifusione delle spese processuali in favore dalla parte civile Izzo Nicola, che liquida in euro 10.381,00 oltre IVA e CPA.

CONDANNA

gli imputati in solido alla rifusione delle spese processuali in favore dalla parte civile Sindacato di Polizia COISP, che liquida in euro 6.156,00 oltre IVA e CPA.

Visto l'art. 9 L.47/48,

ORDINA

la pubblicazione per estratto a cura e spese del condannato della presente sentenza nel sito internet del Ministero della Giustizia e sul quotidiano "Il Sole XIV ORE"

Visto l'art. 544 c.III c.p.p.

INDICA

In giorni 90 il termine di deposito della motivazione della presente sentenza.

Milano, 21.11.2016

Il giudice

Monica Amicone

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
Milano 20 FEB. 2017
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Teresa CAMARDA